

fraudolente tra i diversi dichiaranti al fine di concertare una comune versione dei fatti, analoga concordanza di opinioni non sussiste, ad esempio, nell'ipotesi di dichiarazioni rese in tempi diversi, sulla questione relativa alla possibilità di utilizzare come riscontro le dichiarazioni di un collaborante che abbia avuto modo di conoscere le propalazioni dell'altro su di un medesimo episodio. L'opinione di chi tende senz'altro ad escludere in tal caso valore di riscontro alla dichiarazione successiva appare frutto di una semplicistica generalizzazione, che può avere l'effetto di vanificare ingiustificatamente un dato probatorio che può essere anche importante. E, invero, ciò che rileva non è tanto la possibilità che un soggetto abbia avuto di conoscere l'altrui dichiarazione, bensì l'esistenza o meno da parte di questo soggetto di un'autonoma conoscenza del fatto storico e la sua volontà di riferirlo secondo quelli che sono i suoi dati conoscitivi, senza farsi condizionare dal racconto altrui. Non v'è dubbio che in tale materia il compito del Giudice è particolarmente delicato e che egli deve far ricorso al suo acume ed alla sensibilità derivantegli dall'esperienza professionale per condurre tale accertamento con spirito critico immune da pregiudizi, dando poi conto attraverso la motivazione del rigore logico al quale ha improntato il suo percorso decisionale. Ma è innegabile che la difficoltà di tale compito, nel quale si esprime il libero convincimento del Giudice - principio questo per nulla rinnegato dal legislatore del codice di rito vigente - non può costituire un alibi per sottrarsi alle proprie responsabilità, che sono quelle di esaminare e vagliare con attenzione tutti gli elementi probatori che l'istruzione processuale offre, senza



ingiustificate rinunce od omissioni, prima di pervenire ad una decisione che può essere giusta solo se fondata su un esame completo e scrupoloso di tutti i dati.

Del resto, a parte le peculiarità che ogni singolo caso presenta, non mancano indici rivelatori delle effettive conoscenze e volontà del dichiarante, perché chi vuole spacciare per conoscenze dirette le notizie apprese da altri ovvero chi vuole adeguarsi supinamente alle altrui dichiarazioni, tende a riferire i fatti in modo meccanico, come una lezione imparata a memoria, e non possiede l'autonomia espositiva e la ricchezza di dettagli che caratterizzano il racconto di chi ha vissuto direttamente l'esperienza narrata. Deve inoltre tenersi conto del fatto che uno stesso episodio viene sempre vissuto da ogni persona in modo diverso, a seconda della prospettiva in cui lo collocano il suo ruolo, le sue conoscenze pregresse, i sentimenti personali con cui ha recepito il fatto e tale complesso di dati è irripetibile per ciascun individuo, sicché due persone diverse non potranno mai raccontare nello stesso modo il medesimo episodio, se entrambe lo hanno direttamente vissuto. E proprio la identità del nucleo centrale del racconto, unitamente a quelle differenze sulle circostanze di dettaglio che sono giustificate dalla summenzionata diversità di prospettiva, costituiscono la più significativa conferma dell'autonomia delle diverse dichiarazioni e della loro veridicità, ed in tal senso va inteso, ad avviso della Corte, il requisito della convergenza delle diverse dichiarazioni accusatorie.

Naturalmente i detti elementi rivelatori di autonomia dovranno attenere alle dichiarazioni successive valutate nel loro complesso e non certo a ciascun singolo elemento delle dichiarazioni stesse, sicché, una volta accertata l'esistenza di elementi

tivi rivelatori di autonoma conoscenza del fatto gli stessi rifletteranno il loro
to sintomatico di autonomia della conoscenza anche per i profili soggettivanti.

are, pertanto, condivisibile quella giurisprudenza che non esclude il valore
atorio di riscontro delle dichiarazioni rese da un soggetto che abbia potuto avere
oscenza anche processuale delle altrui dichiarazioni sul medesimo fatto (cfr. per
e Cass. sez. 6, n. 295 del 16.1.1995, Di Gregorio ed altri).

Paragrafo IV. Un altro profilo da attenzionare è quello della valenza probatoria delle
dichiarazioni accusatorie dei collaboranti che hanno ad oggetto circostanze a loro
e non per scienza diretta ma solo "de relato". E' ben vero che in tali ipotesi, di
ola, la prima ricerca di riscontro dovrà orientarsi, secondo quanto impone del resto
norma di cui all'art. 195 c.p.p., verso la fonte dalla quale il dichiarante assume di
re avuto la notizia in questione. Tuttavia il fatto che tale fonte possa o non essere
ntificabile o non essere assunta perché deceduta o, ancora, possa non confermare
circostanza, non si ritiene che senz'altro debba far perdere efficacia probatoria
l'indicazione del collaborante ed esaurire, quindi, il compito del Giudice, ma
pone solamente la ricerca di ulteriori elementi di riscontro esterno desumibili
liunde". E' da sottolineare, in particolare, che non potrebbe trovare giustificazione
una la automatica esclusione di rilevanza di un'indicazione accusatoria "de relato"
r il solo fatto che la fonte principale non ne dia conferma, particolarmente ove ciò
ossa trovare facile spiegazione o nel fatto che tale fonte sia un coimputato o,
ldirittura, la stessa persona accusata - che per motivi ovvi hanno interesse e facoltà
i non rendere dichiarazioni a loro sfavorevoli - o anche testi gravitanti in ambienti

erizzati da timori ed omertà. Del resto, se così non fosse e se necessitasse
unque la conferma da parte della fonte principale, l'indicazione del collaborante
ebbe col rimanere superflua, attesa l'esistenza di altra prova. Il problema, quindi,
avviso della Corte, si pone in questi casi in termini di accertamento di un duplice
lo, da una parte della affidabilità del soggetto collaborante, in relazione al quale
ffettuata una scrupolosa valutazione della sua attendibilità intrinseca, un'attenta
ca del riscontro esterno, una valutazione ancor più scrupolosa e puntuale del
ontro medesimo; dall'altra di affidabilità della fonte da cui il dichiarante ha
tto le proprie conoscenze, per verificare se la stessa poteva possedere dette
rmazioni, se queste ultime possono essere il frutto di errori di percezione, se,
ne, essa potesse avere avuto interesse a fornire una falsa versione dei fatti a colui
poi ha reso la dichiarazione accusatoria (cfr. in senso conforme su tutti i
blemi su accennati, riguardanti la deposizione "de relato", Cass. sez. 2, n. 5560
18.4.90, Stigliano; Cass. sez. 1, n. 1231 del 4.4.1991, Clemente; Cass. sez. 5, n.
4 del 30.4.91, Caruso; Cass. sez. 1, n. 4689 del 15.4.92, Baroldi; Cass. sez. 1, n.
53 del 7.4.92, Barbieri; Cass. sez. 1, n. 7946 del 10.7.92, Aversa; Cass. sez. 5, n.
31 dell'11.3.93, Madonia; Cass. sez. 5, n. 3908 del 26.4.93, Bevilacqua; Cass. sez.
n. 4144 del 17.12.96, Mannolo).

di un aspetto peculiare della problematica della deposizione "de relato" che ha
rticolare rilevanza nel presente processo merita poi di essere segnalata, in quanto
enamente condivisibile, la sentenza della Cass. sez. I, n. 11344 dell'11.12.93,
lgramati, secondo la quale "in materia di valutazione della prova orale, costituita da

dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune".

Detta sentenza, dettata in materia di associazione terroristicamente eversiva, appare senz'altro applicabile alle associazioni di tipo mafioso, anch'esse caratterizzate da una struttura gerarchica in virtù della quale di regola i singoli affiliati non forniscono informazioni false agli altri consociati, e tanto meno ai capi del loro gruppo, in ordine ai fatti illeciti dagli stessi posti in essere, tenuto conto del comune interesse dei membri del gruppo ed in particolare degli organi di vertice allo svolgimento di tale attività illecita e delle sanzioni assai gravi che possono essere applicate nel caso in cui il mendacio venga scoperto.

Va, altresì, segnalata in materia la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 3944 del 23.11.94, Bono, che ha esattamente statuito che non riveste natura di dichiarazione "de relato" ma di notizia appresa per conoscenza diretta quella proveniente dal collaborante che riferisca che un determinato individuo gli è stato presentato formalmente da terzi quale "uomo d'onore".

Paragrafo V. Ma la problematica probabilmente più complessa in materia è quella riguardante l'individuazione dei punti delle dichiarazioni del collaborante che debbono trovare conferma esterna affinché la complessiva dichiarazione possa ritenersi provata. Per quello che rileva in questo processo appare comunque sufficiente osservare al riguardo che l'unico aspetto della questione sul quale può ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità, ed al quale questa Corte ha inteso attenersi, è quello per cui non si ritiene sufficiente la sussistenza di riscontri esterni sulla dinamica e le varie circostanze oggettive dell'episodio criminoso riferito dal dichiarante per ritenere dimostrata anche la colpevolezza di coloro che sono stati indicati quali autori del reato. E, in effetti, anche nell'ipotesi in cui le circostanze oggettive riferite dal dichiarante non fossero conoscibili da chiunque e le medesime venissero confermate da elementi esterni, ciò dimostrerebbe soltanto che il predetto dichiarante è l'autore o uno dei coautori del fatto o persona a lui molto vicina e che egli conserva di tale accadimento un ricordo esatto. Ma se il riscontro esterno deve servire a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, come prescrive la legge, tali conferme non possono ritenersi sufficienti, perché il nucleo essenziale di una tale dichiarazione è costituito proprio dall'individuazione delle persone accusate di essere autori del fatto e non può ritenersi quindi ammissibile che in mancanza di una qualsiasi conferma sulla attendibilità del dichiarante su questa parte fondamentale delle sue dichiarazioni possa affermarsi la penale responsabilità di chiunque.

PARTE SECONDA.

Capitolo Primo. Il Fatto

Alle ore 7,15 del 25 gennaio 1983, a seguito di segnalazione della centrale operativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo di Trapani si recavano nella via Carollo di Valderice, ove all'altezza del civico 2 stazionava in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse stradale l'auto VOLKSWAGEN Golf, targata TP 233182. Il veicolo presentava il lunotto totalmente infranto, il vetro dello sportello di sinistra scheggiato con una breccia frastagliata decentrata verso il montante destro della portiera, breccia venutasi a creare per la caduta verso l'interno dei frammenti di vetro. All'interno dell'auto giaceva il cadavere di CIACCIO MONTALTO Gian Giacomo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani, che era riverso sui sedili anteriori in posizione supina e trasversale, con la testa rivolta verso lo sportello di destra e gli arti inferiori verso lo sportello di sinistra; la gamba destra, leggermente divaricata verso il volante, poggiava con il piede sul pavimento dell'auto, mentre il piede sinistro era incastrato tra la portiera ed il sedile lato guida, con la punta rivolta in avanti. L'orologio della plancia era fermo alle ore 1.12 minuti. Il parabrezza si presentava scheggiato a raggiera, nella parte sinistra per chi guardava l'automezzo, in conseguenza del foro prodotto da un proiettile in uscita. Gli sportelli dell'auto erano entrambi chiusi, solo quello di destra con la sicura inserita. Nella scissione superiore del lunotto, quasi al centro, si notava la lastra forata da almeno due

di arma da fuoco. Tra le guarnizioni del lunotto, leggermente sulla destra del
sul fascione, si notavano i segni di altro colpo di arma da fuoco. Sul lato sinistro
auto, per terra, venivano rinvenuti dieci bossoli cal. 30/Luger, più due frammenti
incamiciatura di proiettile, mentre sul lato destro del veicolo si rinvenivano otto
oli, di cui cinque cal. 7,65 parabellum, marca Fiocchi e tre cal. 30 Luger. Sulla
e anteriore sinistra dell'auto, in diagonale rispetto alla base dell'antenna radio,
ivano rinvenuti due frammenti di piombo incamiciati, verosimilmente caduti di
balzo dopo che il proiettile aveva impattato sulla lamiera del portone d'ingresso,
a sinistra e sul montante in marmo dello stesso lato. Tra le gambe del magistrato vi
un termos che era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco che lo aveva perforato
senso diagonale e dall'alto verso il basso, mentre un altro colpo ne aveva
vocado un'ammaccatura. La leva del freno a mano appariva in posizione di
zionamento e la leva del cambio era inserita sulla seconda marcia.

esame autoptico consentiva di accertare che la morte del magistrato, avvenuta
orno alle ore 1 del 25 gennaio 1983, era stata causata da insufficienza cardio-
piratoria e cerebrale per tamponamento cardiaco e polmonare da emopericardio ed
otorace acuto e per emorragia e spappolamento cerebrale per lesioni cardiache,
lmonari e meningo-encefaliche prodotte da numerosi colpi di arma da fuoco, che
evano attinto la vittima al torace ed alla testa, provocando ferite rapidamente
ortali. In particolare il Magistrato era stato raggiunto da quattordici colpi, che lo
evano attinto alla bocca, all'emilato sinistro della testa, al torace, al braccio destro
l all'arto superiore sinistro. I colpi erano stati esplosi con direzione dall'avanti

dietro quelli alla testa ed alcuni di quelli al torace, da sinistra a destra altri al
e ed agli arti superiori, da dietro in avanti e da destra verso sinistra quello alla
ne scapolare destra, fuoriuscito dalla regione ascellare sinistra. Tutti i colpi
avano esplosi a distanza, tranne due che avevano raggiunto la vittima alle
oni ascellare e mammaria di sinistra, sparati a breve distanza, essendo stati
ati aloni di affumicamento nelle corrispondenti parti degli indumenti.

certamento balistico disposto il 2.2.1983 consentiva di acclarare che i diciotto
oli di cal. 7,65 parabellum, equivalente al cal. 30 Luger, e gli otto proiettili (o
amenti) dello stesso calibro erano stati esplosi da un'unica arma a funzionamento
omatico, cal. 7,65 parabellum, di fabbricazione artigianale; i due proiettili in
nbo cal. 38 special estratti dal cadavere provenivano, invece, da due armi diverse:
prima, con canna a cinque rigature destrorse, con caratteristiche simili ad un
olver Smith & Wesson 38 S; la seconda, con canna a otto rigature destrorse, con
atteristiche simili ad un revolver Rohm RG 38 S, Arminius o simili.

cr

tolo secondo. Gli esiti investigativi

indagini immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta avendo la pista dell'evidente matrice mafiosa del delitto - qual era conclamata dalla specifica attività professionale svolta dalla vittima e dalle modalità del fatto, che erano visto l'impiego di una pluralità di armi, di cui una di tipo militare, capace di apparire un notevole volume di fuoco - si concludevano con il rinvio a giudizio dei delitti MINORE Salvatore e Calogero, esponenti di spicco della "famiglia" di COSA STRA egemone nel territorio di Trapani, di FARINA Ambrogio e FARINA Salvatore, legati al predetto clan, nonché di EVOLA Natale, quest'ultimo nella qualità di esecutore materiale del delitto, trovato in possesso di un revolver che, secondo una perizia i cui esiti furono poi smentiti nel corso del giudizio di secondo grado, sarebbe stato utilizzato nell'agguato.

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 30 novembre 1992olveva definitivamente i predetti imputati dall'accusa di omicidio.

presente procedimento prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese all'A.G. da SPATOLA Rosario dopo la conclusione del processo summenzionato, dichiarazioni che - come è stato sopra evidenziato - sono state acquisite al fascicolo per il procedimento a seguito dell'irreperibilità del predetto.

SPATOLA aveva in proposito riferito al P.M. di aver ricevuto da MESSINA Antonio, "uomo d'onore" di spicco della "famiglia" di Campobello di Mazara, delle confidenze in ordine al ruolo ricoperto dallo stesso e dagli altri imputati nell'omicidio

cui è processo. Tali confidenze sarebbero state giustificate dalla fiducia di cui lo SPATOLA godeva presso il MESSINA, con il quale aveva avuto frequenti rapporti personali legati alla comune attività di partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti. Lo SPATOLA avrebbe avuto così occasione di apprendere che il MESSINA era stato incaricato da AGATE Mariano - all'epoca detenuto e con il quale, pur non essendo suo difensore, aveva avuto facili possibilità di contatto, dati i privilegi di cui lo stesso AGATE e le persone a lui vicine godevano nel carcere di Mazara - di organizzare l'omicidio del Magistrato, deciso da RIINA Salvatore, capo di un gruppo di COSA NOSTRA, perché CIACCIO MONTALTO aveva emesso un ordine di cattura nei confronti di suo zio RIINA Giacomo per associazione a delinquere ed inoltre egli aveva chiesto il trasferimento a Firenze, zona nella quale il MESSINA aveva rilevanti interessi, che temeva potessero essere compromessi dall'attività investigativa del Magistrato. Aveva, altresì, riferito lo SPATOLA che l'auto usata per l'omicidio, una ALFA SUD di proprietà di tale TRAMUTA Francesco, rinvenuta poco dopo l'omicidio con le chiavi inserite nel quadro di registrazione, era stata trafugata dall'organizzazione utilizzando una copia delle chiavi consegnate al MESSINA da MANGIARACINA Piero, che ne era in possesso in quanto l'auto era stata venduta al TRAMUTA dal MANGIARACINA o comunque attraverso la sua intermediazione, poiché questi era solito vendere auto per conto di concessionarie autorizzate, tra cui quella di TITONE di Mazara. Inoltre, il MANGIARACINA, che provvedeva ad effettuare i controlli per la manutenzione delle auto tra da lui trattate, aveva anche per questa via la possibilità di procurarsi una

... delle chiavi. Elemento di collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA veniva individuato dallo SPATOLA nell'appartenenza di entrambi ad una loggia massonica. Al TRAMUTA, che all'atto della denuncia di furto aveva rappresentato che l'auto era stata da lui lasciata regolarmente chiusa a chiave, dopo il sequestro del veicolo era stato "consigliato" di dire di aver riferito il falso nella denunciata denuncia per timore di perdere il risarcimento dell'assicurazione.

Lo SPATOLA aveva anche indicato ASARO Mariano quale esecutore materiale dell'omicidio perché avrebbe appreso dal MESSINA che una delle armi utilizzate era stata prestata allo ASARO da L'ALA Natale, il quale si era poi lamentato con il MESSINA della mancata restituzione della pistola, ed il MESSINA aveva poi commentato ironicamente l'atteggiamento offeso del L'ALA.

In ordine all'ultima circostanza rappresentata dallo SPATOLA una conferma veniva dalle dichiarazioni rese al P.M. da FILIPPELLO Giacomina, che per anni era stata convivente del predetto L'ALA e che dopo la sua uccisione aveva iniziato a rendere dichiarazioni all'A.G. sui fatti appresi durante tale convivenza. Anche le dichiarazioni della FILIPPELLO, alla quale è stato revocato come per lo SPATOLA nel programma speciale di protezione, sono state acquisite al fascicolo per il sequestro a seguito della irreperibilità della teste. Dalle medesime proposizioni risulta che all'inizio degli anni ottanta il L'ALA aveva dato in prestito una pistola allo ASARO, al quale dopo qualche tempo aveva richiesto invano la restituzione. Il convivente al riguardo le aveva fatto capire, senza però dirglielo espressamente, che la pistola era stata usata per l'omicidio di CIACCIO MONTALTO.

titolo terzo. Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la verifica della validità probatoria delle provalazioni sull'episodio di SPATOLA, FILIPPELLO e CALCARA.

Ma nel rinvio a giudizio degli odierni imputati intervenivano nel corso delle udienze preliminari le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo, che a differenza dello SPATOLA e della FILIPPELLO è stato esaminato da questa Corte di Assise, che quindi ha potuto compiere una diretta verifica dibattimentale delle sue provalazioni in relazione ai fatti per cui è processo. Dalle dichiarazioni rese dal CALCARA in udienza del 5.11.1997 è emerso che questi, al pari dello SPATOLA, avrebbe appreso i fatti in questione dalle confidenze ricevute dal MESSINA, anche da lui indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Licata, che il CALCARA avrebbe avuto occasione di incontrare più volte durante la latitanza di entrambi dai primi di agosto del 1990 al novembre del 1991 tra Ostia, Torino e la Germania. Il MESSINA gli avrebbe così riferito che la commissione di COSA NOSTRA - organismo sul quale il CALCARA ha manifestato un'assoluta confusione di idee, non avendo indicato non solo i nomi dei suoi componenti ma neanche la loro provenienza territoriale e le cariche in base alle quali si aveva diritto a farne parte, ma che ha saputo dire che ne faceva parte certamente il RIINA - aveva deliberato l'uccisione del Magistrato perché con la sua attività giudiziaria aveva messo in pericolo gli interessi dell'organizzazione e di recente aveva anche emesso un ordine di cattura a carico di un parente del RIINA. Nel passato si era tentato di rendere

innocuo il Magistrato, senza però riuscirvi, e da ultimo preoccupava il suo imminente trasferimento a Firenze, dove il RIINA aveva vari interessi. Il MESSINA aveva avuto il compito di informare lo AGATE, che rivestiva la carica di rappresentante della provincia di Trapani, della deliberazione adottata dalla commissione e lo AGATE, che era detenuto nel carcere di Trapani, ove godeva di ampia libertà di colloqui anche con persone non autorizzate, lo aveva incaricato dell'organizzazione dell'omicidio. Peraltro, il CALCARA non era in grado di riferire come si sarebbe esplicata tale attività organizzativa dell'omicidio da parte del MESSINA. In ordine ad una delle armi usate per tale episodio criminoso il CALCARA ha poi dichiarato che il MESSINA, nello stesso contesto in cui gli aveva parlato dell'omicidio del Magistrato, aveva anche commentato ironicamente le insistenze con cui L'ALA Natale aveva richiesto vanamente ad ASARO Mariano la restituzione di una "bella pistola P 38", e tale concomitanza lo aveva indotto a ritenere che quell'arma fosse stata utilizzata per l'omicidio in esame e che per questo non potesse essere più riconsegnata.

Ciò detto in sintesi sulle provalazioni dello SPATOLA, del CALCARA e della FILIPPELLO in ordine al fatto omicidiario per cui è processo, occorre valutare l'idoneità a costituire un valido elemento probatorio per l'accertamento dei fatti. In proposito devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni già espresse in sede specifica sull'assoluta inattendibilità dello SPATOLA e del CALCARA allorché hanno riferito di essere stati ritualmente inseriti nell'organizzazione denominata COSA NOSTRA ed hanno parlato delle strutture e dell'organigramma di tale

st' alizio criminoso. Tali considerazioni non possono ovviamente non refluire sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti sull'episodio specifico in esame, atteso che non può logicamente dubitarsi del fatto che – a prescindere dall'attribuzione al MESSINA della qualità o meno di componente di quella consorteria, circostanza questa della quale deve pure dubitarsi, come si dirà più ampiamente nella parte dedicata all'esame della sua posizione personale – questi non avrebbe mai potuto trattare di vicende così delicate per l'organizzazione mafiosa, vicende che ne interessavano in modo così penetrante l'attività e che ne coinvolgevano i maggiori esponenti, se i suoi interlocutori non fossero stati essi stessi inseriti nell'organizzazione, a questa legati dagli stessi inviolabili vincoli di omertà sanciti dal giuramento e se anzi non avessero goduto di una posizione di rilievo tale da potere essere messi a parte di vicende così riservate. In proposito deve evidenziarsi che i probabili contatti intercorsi tra il MESSINA da una parte e di volta in volta lo SPATOLA ed il CALCARA dall'altra per attività illecite collegate con il traffico degli stupefacenti, che – come si è detto – questi ultimi due svolgevano al di fuori dell'organizzazione COSA NOSTRA, con alcuni dei cui componenti possono però avere avuto dei rapporti più o meno saltuari, non avrebbero comunque potuto giustificare le confidenze che lo SPATOLA ed il CALCARA hanno asserito di aver ricevuto dalla stessa fonte sui fatti per cui è processo. Chi, infatti, aveva preso parte con qualsiasi ruolo all'omicidio del Magistrato per conto di COSA NOSTRA doveva essere persona ben inserita in tale contesto e, quindi, non solo consapevole dei rischi che avrebbe comportato la rivelazione di vicende così riservate ad una persona

estranea al suo sodalizio ma anche "culturalmente" aliena dal comune vicende di tal fatta ad un delinquente comune, legato ad altre logiche criminali. Deve poi considerarsi come dato processuale acquisito a tutti i processi riguardanti l'associazione COSA NOSTRA quello della compartimentazione per livelli delle conoscenze sulle vicende che la riguardano, sicché i fatti interni non vengono mai rivelati ad altri "uomini d'onore" se non quando lo richiede un'esigenza specifica – che nel caso della confidenza che lo SPATOLA ed il CALCARA asseriscono di aver ricevuto non sussisteva – ovvero quando ciò è giustificato dal livello della persona che riceve la confidenza, ed anche in questo caso né lo SPATOLA né il CALCARA avevano titolo per conoscere i canali riservati utilizzati dalla commissione di COSA NOSTRA per comunicare le proprie decisioni o la provenienza delle armi usate per l'omicidio di un personaggio delle Istituzioni.

Deve, tuttavia, completarsi la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del CALCARA e dello SPATOLA su questo episodio omicidiario esaminando l'eventuale sussistenza di riscontri esterni, che dovrebbero essere ovviamente di valenza sintomatica così univoca da vincere le deduzioni sopra esposte.

Si è già osservato in altra parte di questa sentenza che la diffusione persino giornalistica che avevano avuto le propalazioni dello SPATOLA induce a ritenere che le stesse potessero essere note nelle loro grandi linee al CALCARA, il quale aveva tutto l'interesse a recepirle per accreditare se stesso come conoscitore di vicende così riservate dell'organizzazione COSA NOSTRA. Ciò può validamente spiegare come entrambi abbiano indicato nel MESSINA, di cui avevano personale conoscenza, la

loro unica fonte di conoscenza dei fatti in esame, attribuendogli lo stesso ruolo di cinghia di trasmissione tra lo AGATE detenuto e gli organi di vertice di COSA NOSTRA per quanto concerne la deliberazione omicidiaria, nonché il ruolo di organizzatore dell'attentato.

E' però significativo che il CALCARA non sia stato in grado di specificare in che cosa sarebbe consistito tale ruolo organizzativo svolto dal MESSINA e che lo SPATOLA si sia limitato a far riferimento all'episodio dell'auto sottratta al TRAMUTA ed usata per l'attentato, asserendo che le chiavi del veicolo erano state fornite al MESSINA dal MANGIARACINA, persona legata al primo dalla comune appartenenza ad una loggia massonica. Ma a differenza di quanto sostenuto dal P.M. l'episodio in questione non costituisce affatto un riscontro oggettivo alle dichiarazioni dello SPATOLA atto a confermarne l'attendibilità. Vero è, infatti, che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24.3.1998 da PASSANANTE Vita, vedova di TRAMUTA Giuseppe, acquirente dell'auto in questione, nonché dai figli TRAMUTA Simone e TRAMUTA Baldassare è emerso che l'ALFA SUD usata per l'attentato era stata acquistata dal congiunto deceduto presso l'autosalone TITONE di Mazara del Vallo con l'intermediazione di MANGIARACINA Pietro di Campobello di Licata; che detta auto, sottratta il 27.8.1992, era stata ritrovata dopo l'omicidio del Magistrato con le chiavi nel quadro di accensione; che al momento della denuncia del furto TRAMUTA Simone aveva dichiarato che l'auto era chiusa a chiave e che, quando invece l'auto era stata ritrovata egli aveva dichiarato agli inquirenti di essersi accorto dopo alcuni giorni della mancanza delle chiavi dell'auto e di quelle di casa,

sicché aveva dovuto cambiare le serrature delle porte dell'abitazione mentre non aveva riferito il fatto della perdita delle chiavi dell'auto per timore che la compagnia assicuratrice non gli risarcisse il danno. Appare, tuttavia, evidente che tali circostanze riferite dai testi da una parte erano facilmente conoscibili da chiunque abitasse in Campobello di Licata e, quindi, dallo stesso SPATOLA ed erano peraltro emerse già all'epoca del primo processo summenzionato nei confronti dei MINORE e degli altri, tra cui FARINA Salvatore, al quale era stato anche contestato il furto dell'auto predetta, sicché le conoscenze in proposito manifestate dallo SPATOLA non presuppongono affatto una sua conoscenza dei fatti dall'interno dell'associazione mafiosa che aveva organizzato l'attentato, né costituiscono un riscontro del coinvolgimento nei fatti degli imputati indicati dallo SPATOLA, non essendo emerso dalle deposizioni dei testi predetti né da altre risultanze processuali alcun collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA per finalità illecite.

A ciò deve aggiungersi che la partecipazione del MESSINA all'organizzazione dell'attentato non solo non è stata confermata dagli altri imputati di procedimento connesso escussi ma è stata dagli stessi anzi esclusa, e ciò benché qualcuno di loro avesse dei fatti una conoscenza sicuramente più diretta di quella dello SPATOLA, sicché anche sotto questo profilo si appalesano inattendibili le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA circa la fonte delle loro conoscenze sui fatti per cui è processo.

Parimenti, le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sull'oggetto dell'attività professionale di CIACCIO MONTALTO e sui provvedimenti dallo

stesso richiesti o adottati, nonché sulle gravi irregolarità esistenti all'interno del carcere di Trapani implicano delle conoscenze largamente diffuse nell'ambiente delinquenziale di quella provincia e non sono certamente significative di un inserimento dei predetti in COSA NOSTRA o di un loro intimo contatto con persone inserite in questa consorteria criminale.

Altra circostanza indicata dal P.M. come riscontrata dalle convergenti dichiarazioni dello SPATOLA, del CALCARA e della FILIPPELLO è quella relativa all'uso nel delitto di un'arma a canna corta che sarebbe stata data dal L'ALA allo ASARO. A prescindere però da quanto si è già rilevato circa la sospetta convergenza delle dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA, deve al riguardo rilevarsi che ciò che risulta obiettivamente dalle convergenti dichiarazioni dei tre soggetti summenzionati è solo la circostanza del prestito di un'arma fatta dal L'ALA allo ASARO (che si trattasse di una "P 38" non è altro che una delle pittoresche invenzioni dello SPATOLA, atteso che tale denominazione indica solo un modello di pistole semiautomatiche WALTER concepite nel 1938, e non ha nulla a che vedere con il calibro dell'arma, cosa questa che poteva ignorare lo SPATOLA ma non certamente il L'ALA, che quindi non poteva indicare in quel modo una rivoltella a tamburo, mentre per converso le due armi di questo calibro usate nell'omicidio erano dei revolver e non delle armi automatiche). Ma ancora una volta il riferimento a questa circostanza non implica affatto una conoscenza dei fatti dall'interno dell'organizzazione COSA NOSTRA, con la quale il L'ALA all'epoca aveva un rapporto ormai da anni conflittuale, sicché appare tra l'altro assai improbabile che

el sodalizio mafioso si rivolgesse proprio a lui per procurarsi un'arma da impiegare
r un fatto così delicato, avendo la possibilità di far ricorso ad altri ben più sicuri
nali di approvvigionamento. Le predette dichiarazioni sull'arma dimostrano,
vece, solo la possibilità per lo SPATOLA come per il CALCARA di attingere le
o conoscenze sul punto dallo stesso L'ALA, al pari della FILIPPELLO, ma a
fferenza di quest'ultima in modo che appare incompatibile con la loro asserita
litanza in uno schieramento avverso a quello del L'ALA.

r il resto l'uso di tale arma nell'omicidio di CIACCIO MONTALTO è frutto di una
era deduzione, priva di concreti elementi di supporto, dei tre dichiaranti, e non
va riscontro in alcuna emergenza processuale né di carattere oggettivo né
timoniale.

la stregua delle considerazioni suesposte le dichiarazioni rese dallo SPATOLA e
l CALCARA in ordine all'episodio omicidiario per cui è processo devono ritenersi
olutamente inattendibili dal punto di vista intrinseco e smentite dai riscontri
erni, sicché le medesime sono prive di qualsiasi utilità al fine dell'accertamento dei
ti per cui si procede.

presente processo si è però arricchito nella fase dell'istruttoria dibattimentale delle
dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la cui attendibilità complessiva è già
ta positivamente valutata in sede specifica ed alle quali occorre, quindi, fare
erimento per la ricostruzione dell'episodio delittuoso in esame, a partire dall'analisi
i moventi dell'omicidio.

ch

Capitolo quarto. I moventi dell'omicidio e la loro riconducibilità agli interessi di

COSA NOSTRA

nell'ambito del presente processo appare di notevole rilievo l'accertamento dei moventi dell'omicidio del dottore CIACCIO MONTALTO, in quanto idonei a fornire indicazioni univoche in ordine alla matrice dell'efferato crimine.

Prima ancora di analizzare specificamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che per il ruolo rivestito a suo tempo nell'associazione denominata COSA NOSTRA erano in grado di fornire indicazioni effettivamente utili in ordine ai delitti commessi da tale sodalizio, appare però necessario rilevare che la stessa attività professionale svolta dalla vittima fornisce delle indicazioni assai significative in ordine ai moventi della sua uccisione.

Invero, eventuali moventi alternativi legati alla turbolenta vita sentimentale del magistrato sono rimasti privi di qualsiasi concreto elemento di supporto, nonostante le indagini in precedenza svolte anche in tale direzione e gli stessi difensori degli imputati ne hanno esplicitamente dato atto, rinunciando anche, al pari delle altre parti processuali, all'espletamento di attività istruttoria dibattimentale che nessun apporto significativo avrebbe potuto dare all'accertamento dei fatti.

Conclusi, pertanto, tali moventi e quelli comunque riconducibili alla vita privata della vittima, non essendo emerso nulla in tali direzioni nelle fasi investigative in cui non sono state ancora cristallizzate le ipotesi di indagine, deve farsi riferimento all'attività professionale svolta dal Magistrato.

riguardo appaiono già assai significative le dichiarazioni rese da un teste particolarmente qualificato, il Procuratore della Repubblica di Trapani LUMIA seppe, capo dell'Ufficio in cui lavorava CIACCIO MONTALTO all'epoca dei . Il LUMIA, esaminato all'udienza del 14.11.1997, ha rappresentato che quando e possesso delle sue funzioni nell'ottobre del 1974 il MONTALTO era già in l'Ufficio da diversi anni e ne rappresentava la struttura portante e la memoria ica, anche per le notevoli capacità professionali possedute e la sua particolare rienza nel settore della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali ragioni st'ultimo Magistrato era stato delegato ad occuparsi - da solo o insieme ad altri eghi, di cui rappresentava comunque un essenziale punto di riferimento - di tutti i importanti processi di mafia trattati in quegli anni dalla Procura di Trapani e nello gimento di tale sua attività aveva ricevuto delle minacce, come quando era stato o un segno di croce sul cofano della sua auto con un mezzo appuntito. Erano ne state attivate delle misure di protezione nei confronti del Magistrato, che però se ne avvaleva a tempo pieno. Poco prima della morte il MONTALTO aveva rtato che persone sospette di avere collegamenti con COSA NOSTRA avevano istato degli immobili in Toscana e, dopo aver avuto dei contatti con il dottore ro VIGNA della Procura di Firenze, aveva chiesto il trasferimento a quell'Ufficio. cazioni analoghe sono state fornite dalla teste CONSOLI Agata, sostituto uratore della Repubblica a Trapani dal maggio del 1978 all'ottobre del 1981, la e - esaminata all'udienza del 12.11.1997 - ha confermato il particolare impegno essionale del collega CIACCIO MONTALTO nelle indagini di mafia, di cui

trattava tutti i procedimenti più importanti pendenti in quell'ufficio, data anche l'elevata mobilità degli altri magistrati assegnati a quella Procura.

Assai significative, anche le indicazioni fornite all'udienza del 10.3.1998 dal Maresciallo SANTOMAURO del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, che aveva svolto varie indagini su delega di CIACCIO MONTALTO. Sull'attività di quest'ultimo il teste ha rappresentato che il Magistrato aveva formato una sorta di archivio personale in cui confluiva tutto il materiale più rilevante che veniva reperito nel corso degli accertamenti bancari, delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e di altre attività di indagine esperite nei confronti di persone inserite in COSA NOSTRA.

Il teste ha anche riferito di un rapporto giudiziario del 25 febbraio 1982, con cui venivano denunciati, molti già in stato di fermo o di latitanza, alcuni dei maggiori personaggi di spicco del predetto sodalizio mafioso, tra cui MILAZZO Vincenzo ed il fratello Sebastiano, della "famiglia" di Alcamo, BRUSCA Giovanni e RIINA Giacomo, parente di RIINA Salvatore, che risultava avere la sua residenza ufficiale in Budrio, provincia di Bologna. Tale rapporto, che il MONTALTO stava sviluppando con ulteriori approfondimenti investigativi in epoca prossima al suo omicidio, era stato anche la causa di un litigio di quest'ultimo con il collega COSTA Antonio (dopo la morte del MONTALTO sottoposto a processo per i reati di corruzione in atti giudiziari ed altro, definito con sentenza di condanna) che lamentava di essere stato tenuto sostanzialmente all'oscuro sul corso di quelle indagini. Ha altresì riferito il teste SANTOMAURO che nel rapporto summenzionato si faceva riferimento ad

interessi che la "famiglia" di Alcamo, diretta da MILAZZO Vincenzo, aveva a Saa Miniato ed in altre zone della Toscana, ove vivevano componenti di quella "famiglia" come MELODIA Filippo, che abitava in provincia di Firenze. Proprio in quella provincia erano stati anche uccisi dei personaggi inseriti in COSA NOSTRA, tra cui MILAZZO Giuseppe, sul cui omicidio il MONTALTO aveva delegato delle indagini inviando sul posto degli investigatori.

Ed ancora l'Ispettore ILARI Giacomo, all'epoca in servizio presso la Questura di Trapani, oltre a riferire dell'auto ALFA Sud rinvenuta bruciata a pochi chilometri dal luogo del delitto e di cui si è già detto, ha dichiarato che il 28 febbraio 1982 il MONTALTO aveva emesso dei provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere nei confronti di vari soggetti, tra cui RIINA Giacomo, che negli atti veniva indicato come parente di RIINA Salvatore.

Nell'ambito di tale quadro probatorio - che evidenzia la figura di un Magistrato il cui impegno professionale era dedicato a tempo pieno al contrasto all'attività criminale di COSA NOSTRA e che si era occupato di alcuni dei personaggi di maggiore spessore di tale sodalizio, non circoscrivendo le proprie indagini al territorio trapanese ed utilizzando metodiche investigative innovative per quel tempo, come gli accertamenti bancari e le indagini patrimoniali, in grado di vulnerare più profondamente gli interessi di quell'organizzazione - si inseriscono in modo coerente le puntuali dichiarazioni sui moventi specifici dell'omicidio rese da alcuni collaborazioni di giustizia di seguito indicati.

Cr

In particolare FERRO Giuseppe ha riferito del particolare "accanimento" che i personaggi di spicco della "famiglia" mafiosa di Paceco avevano ritenuto di individuare nell'attività professionale del Magistrato nei loro confronti. Il rappresentante di quella "famiglia" SUCAMIELE Vito, il di lui genero MARINO Girolamo ed altri erano stati infatti già arrestati su iniziativa di quel Magistrato nel 1976 per l'omicidio di un certo MILAZZO e nel 1979, a seguito dell'omicidio di tale INCANDELA, il MONTALTO aveva nuovamente proceduto nei loro confronti, sottoponendoli a nuovo provvedimento restrittivo. Ciò aveva determinato un particolare risentimento dei predetti, che si protestavano innocenti, nei confronti del Magistrato e dopo la loro scarcerazione, avvenuta tra la fine del 1979 e gli inizi del 1980, il SUCAMIELE, all'epoca capo del mandamento di Paceco, nel quale ricadeva anche la "famiglia" di Trapani, si era riunito con gli altri capimandamento, e cioè con MESSINA DENARO Francesco di Castelvetro, AGATE Mariano di Trapani e BUCCELLATO Calogero di Castellammare, che era anche il capo della provincia, ed insieme avevano deliberato l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, che però il SUCAMIELE aveva voluto condizionare all'assenso del "capofamiglia" più importante del suo mandamento, MINORE Salvatore di Trapani, nel cui territorio l'omicidio doveva essere eseguito. Il MINORE si era però opposto all'omicidio, anche per l'amicizia che lo legava al padre adottivo del MONTALTO, e pertanto l'esecuzione della delibera era rimasta sospesa.

Deve al riguardo subito rilevarsi che questa parte del racconto del FERRO appare coerente sotto un profilo logico, essendo tra l'altro rispondente alla regole di COSA

NOSTRA che un personaggio del peso del MINCRE - legato con BONTATE Stefano, che all'epoca era il maggiore esponente della fazione di COSA NOSTRA che si opponeva al RIINA nella provincia di Palermo, in un conflitto che era ancora allo stato latente e che sarebbe esploso solo nell'aprile del 1981 con l'omicidio dello stesso BONTATE - avesse il potere di condizionare l'esecuzione di un omicidio di un personaggio delle Istituzioni che doveva svolgersi nel territorio dallo stesso controllato.

Ma tale racconto del FERRO trova anche riscontri oggettivi nei provvedimenti adottati dal MONTALTO nei confronti del MARINO ed altri della medesima "famiglia" di Paceco, emergendo dagli atti processuali che il Magistrato non solo si era occupato delle indagini per l'omicidio INCANDELA nei confronti dei predetti, ma anche che egli aveva impugnato il 7.8.1979 innanzi alla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo l'ordinanza del Giudice istruttore di Trapani del 6.8.1979 che aveva scarcerato MARINO Girolamo e PARISI Vito per tale omicidio, impugnazione che era stata accolta in data 15.2.1980 con conseguente nuova carcerazione di questi ultimi.

Il FERRO ha poi riferito di un altro episodio verificatosi nell'estate del 1991 nel carcere di Trapani, ove erano detenuti sia lui che lo AGATE.

Lo AGATE, che aveva un temperamento allegro, aveva introdotto in quel caldo mese di agosto l'abitudine di scherzare bagnando con dei gavettoni gli altri detenuti. In occasione di uno di questi scherzi, che erano ormai divenuti frequenti, era stato casualmente bagnato un brigadiere della polizia penitenziaria che aveva preso

vizio da poco in quel carcere e che aveva redatto un rapporto. Ne era derivata
missione di alcuni mandati di cattura nei confronti delle persone ritenute coinvolte,
cui tale "ERMANNINO" Michele di Palermo, che aveva quattro figli e che era stato
poco rimesso in libertà. Lo AGATE si era particolarmente risentito di ciò, anche
ché in qualche modo era stato l'iniziatore degli scherzi che avevano preso
l'imprevisto sviluppo, ed aveva detto al FERRO che il MONTALTO era ormai
arrivato alla stazione" e che avrebbe pensato lui a "togliere la riserva" a Totò
MINORE. Tra il novembre ed il dicembre del 1982 egli aveva poi appreso dallo
AGATE e dai suoi compaesani che il MINORE era stato ucciso ed ancora nel
mese di quell'anno lo AGATE gli aveva detto "che in quei giorni se ne andava il
giudice", che in effetti era stato ucciso pochi giorni dopo.

In ordine a questa parte delle dichiarazioni del FERRO deve rilevarsi che è stato
certificato che effettivamente un brigadiere della polizia penitenziaria di Trapani era
stato ucciso il 18 agosto 1982, non si sa quanto involontariamente, dal lancio di un
secchio d'acqua (il teste AMICO Michele, che ebbe a subire tale lancio, sentito
in udienza del 19.12.1997, ha attribuito tale fatto ad una volontà punitiva dei detenuti
nei suoi confronti, perché egli aveva cercato di modificare la prassi fortemente
consuetudinaria che consentiva ai detenuti l'indiscriminata uscita dalle sezioni in cui erano
confinati) e che dopo la redazione del suo rapporto alcuni detenuti avevano assunto un
atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria DI
FRANCESCO Roberto, presente ai fatti, per indurlo a rendere dichiarazioni
favorevoli alle persone indicate nel rapporto, sicché ne era seguita una denuncia

l'A.G. che su richiesta del P.M. CIACCIO MONTALTO del 4 settembre 1982
aveva emesso in data 7 ottobre 1982 un mandato di cattura per oltraggio e tentata
violenza privata nei confronti di PARISI Vito + 6, tra cui lo AGATE, lo stesso
FERRO ed il detenuto di Palermo ARMANNO Michele.

Le indicazioni del FERRO in ordine alla prima causale dell'omicidio del Magistrato
sono altresì trovate riscontro nelle dichiarazioni di MILAZZO Francesco, riscontro
che appare ancor più significativo per l'inserimento di quest'ultimo nella "famiglia"
Paceco, della quale poteva quindi riferire per conoscenza diretta le vicende. Ed il
MILAZZO, infatti, ha confermato che tale "famiglia", ed in particolare il
rappresentante della medesima SUCAMIELE Vito, che era anche capomandamento
di Trapani, poi sostituito in tale carica da GUCCIARDI Nicolò, voleva già dalla
seconda metà degli anni settanta la morte di CIACCIO MONTALTO per i
provvedimenti e le indagini dallo stesso esperite nei loro confronti e che però
l'omicidio non era stato eseguito sino a quando Totò MINORE era rimasto in vita,
perché quest'ultimo era assolutamente contrario a tale crimine. Solo in epoca
recentissima alla fine del 1982, pertanto, dopo la morte del MINORE, il SUCAMIELE
aveva ordinato di mettersi a disposizione di MILAZZO Vincenzo, poi divenuto
rappresentante della "famiglia" di Alcamo, e di altre persone, che in base ad un
accordo non certo del dichiarante sono state da lui indicate in CALCEDONIO Bruno,
BONE Giovanni e GANGITANO, della "famiglia" di Mazara, che il PATTI aveva
compagnato a vedere l'ubicazione della casa del Magistrato, nei pressi del
tribunale di Trapani.

Indicazioni in ordine al movente dell'omicidio sono state fornite anche da PATTI Antonio - che ha riferito che MILAZZO Vincenzo voleva la morte del Magistrato per l'attività giudiziaria che questi svolgeva nei confronti suoi e dei suoi familiari, avendo il MONTALTO sequestrato dei beni al di lui padre - nonché da BRUSCA Giovanni - che ha confermato sia il movente di carattere più generale, e cioè il desiderio di vendetta che animava gli affiliati a COSA NOSTRA per l'attività giudiziaria svolta nei confronti di tale organizzazione dal Magistrato, che aveva emesso provvedimenti restrittivi anche nei confronti dello stesso dichiarante, oltre che di RIINA Giacomo e dei MILAZZO e che stava conducendo indagini anche nei riguardi degli esattori SALVO di Salemi, sia il movente specifico del risentimento nei confronti del MONTALTO da parte di MILAZZO Vincenzo, anche per le indagini che appariva intenzionato a svolgere in Toscana, ove il MILAZZO aveva interessi gestiti da suo fratello Sebastiano. Il MILAZZO aveva, quindi, richiesto l'autorizzazione del RIINA all'uccisione del Magistrato, come constava anche direttamente al BRUSCA, e dopo la delibera in tal senso il MILAZZO aveva organizzato tale omicidio, del quale anche il dichiarante avrebbe dovuto personalmente occuparsi.

Alla stregua delle predette emergenze processuali, costituite dalle dichiarazioni testimoniali dei Magistrati che operavano nell'Ufficio in cui svolgeva le sue funzioni CIACCIO MONTALTO, nonché degli Ufficiali di P.G. che avevano coadiuvato quest'ultimo nella sua attività investigativa e dalle dichiarazioni circostanziate degli imputati di procedimento connesso che militavano all'interno dell'organizzazione

COSA NOSTRA all'epoca dei fatti, può pertanto ritenersi accenato che il movente dell'omicidio del Magistrato è da ricondurre in linea generale all'attività di incisivo contrasto dallo stesso svolta nei confronti della predetta organizzazione mafiosa e che nello specifico confluirono sinergicamente nel determinare la deliberazione ed esecuzione del progetto omicidiario propositi di vendetta e timori di ulteriori provvedimenti giudiziari nutriti dai vertici assoluti di COSA NOSTRA nonché dagli esponenti più autorevoli di tre dei quattro mandamenti del trapanese, quello di Paceco, in cui rientrava anche la "famiglia" di Trapani, quello di Mazara e quello di Alcamo.

Questa pluralità di moventi specifici, tra loro pienamente compatibili ed indicati dai vari collaboranti a seconda della prospettiva di conoscenze loro consentita dal ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione - a riprova ulteriore della reciproca autonomia di tali fonti probatorie - trova riscontro documentale negli atti giudiziari del Magistrato acquisiti al fascicolo processuale.

Appare pertanto, possibile una ricostruzione su basi certe delle fasi che portarono alla deliberazione ed organizzazione dell'omicidio per cui è processo, ricostruzione che appare pertanto opportuno adesso effettuare anche in relazione alle posizioni specifiche di RIINA Salvatore e AGATE Mariano, chiamati in causa dai predetti collaboranti.

SV

Capitolo quinto. La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di CIACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE.

L'8 marzo 1979 venivano tratti in arresto per i reati di omicidio aggravato in persona di INCANDELA Giuseppe, associazione per delinquere, detenzione e porto abusivi di una pistola MARINO Girolamo, genero del rappresentante della "famiglia" di COSA NOSTRA di Paceco SUCAMIELE Vito, nonché PARISI Vito, entrambi inseriti nella predetta "famiglia". Le indagini erano istruite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani CIACCIO MONTALTO, che proponeva anche appello avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore di Trapani del 6 agosto 1979 con la quale i predetti imputati erano stati scarcerati per mancanza di sufficienti indizi. La sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo accoglieva in data 15 febbraio 1980 l'impugnazione del predetto Magistrato e ordinava l'emissione di nuovo mandato di cattura nei confronti degli imputati. Tale attività del MONTALTO determinava fieri propositi di vendetta da parte del SUCAMIELE, nei cui confronti già nel 1976 il Magistrato aveva svolto indagini in relazione ad altro episodio omicidiario. L'odio del SUCAMIELE nei confronti del MONTALTO, attestato dalle dichiarazioni di FERRO Giuseppe e di MILAZZO Francesco, componente della medesima "famiglia" del SUCAMIELE, induceva quest'ultimo a farsi promotore di una delibera dell'organo di vertice della provincia di Trapani, i cui capimandamento nel corso del 1979/1980 deliberavano l'uccisione del Magistrato. Secondo le dichiarazioni dei collaboranti summenzionati le cariche di capomandamento erano all'epoca ricoperte

di SUCAMIELE per il mandamento di Paceco, ricomprensente anche la "famiglia" Trapani; dallo AGATE per il mandamento di Mazara, il quale AGATE era l'epoca in stato di libertà, essendo stato tratto in arresto nel maggio del 1982; da ESSINA DENARO Francesco per il mandamento di Castelvetro e da UCCELLATO Calogero, che era anche rappresentante provinciale, per il mandamento di Castellammare. L'unico ostacolo all'esecuzione della deliberazione omicidiaria era stato costituito dall'opposizione di MINORE Salvatore, rappresentante della "famiglia" di Trapani, territorio nel quale l'omicidio doveva essere commesso, che come si è detto aveva la necessaria autorità, dati i suoi rapporti con BONTATE Stefano di Palermo, per impedire l'omicidio, che infatti era stato condizionato al suo parere favorevole.

La c.d. guerra di mafia scoppiata a Palermo nell'aprile del 1981 proprio con l'omicidio del BONTATE, leader della fazione che all'interno di COSA NOSTRA intendeva al RIINA l'egemonia della consorteria mafiosa, innescava una lunga serie di omicidi, per lo più posti in essere dalla fazione corleonese, tendenti alla sistematica eliminazione degli avversari e, quindi, di ogni opposizione interna. Tale obiettivo veniva perseguito non solo all'interno della provincia di Palermo ma anche nelle altre provincie, essendosi il RIINA preoccupato di assicurarsi che in tutte le provincie in cui era presente COSA NOSTRA venissero individuati ed eliminati coloro che erano stati vicini ai suoi avversari, onde poter assumere, tramite persone a lui fedeli, il controllo dell'intera organizzazione. A tali finalità rispondeva anche l'uccisione di MINORE Salvatore, il cui cadavere non venne mai ritrovato, uccisione che è stata

è confermata da tutti i collaboranti summenzionati, che hanno concordemente riferito che essa era stata attuata sul finire del 1982, prima dell'omicidio per cui è deceduto.

In agosto del 1982 si verificava, intanto, un altro episodio i cui sviluppi giudiziari avrebbero creato ulteriori ragioni di risentimento nei confronti di CIACCIO MONTALTO. A seguito, infatti, della trasmissione all'A.D. di un rapporto con cui l'ispettorato della Casa Circondariale di Trapani segnalava dei comportamenti illeciti, di cui è stato riferito sopra specificati, da parte di alcuni detenuti in danno dell'agente DI NEDETTO Roberto, veniva avviato dal predetto Magistrato un procedimento penale a carico di PARISI Vito, AGATE Mariano, FERRO Giuseppe, PUCCIO Giacomo, ARMANNO Michele, FERRANTE Gaetano e RINZIVILLO Antonino. Il MONTALTO richiedeva inoltre ed otteneva dal Giudice Istruttore di Trapani un mandato di cattura nei confronti dei predetti per i reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. e 610 c.p., emesso in data 7 ottobre 1982. Lo AGATE, sia perché era stato personalmente colpito da tale provvedimento, sia perché aveva egli stesso avviato la pratica di scherzi con il lancio di sacchetti d'acqua poi degenerata e che aveva provocato la causa all'arresto di altre persone, tra cui lo ARMANNÒ che aveva da poco acquistato la libertà, aveva espresso agli altri detenuti, e tra essi al FERRO, tutto il proprio risentimento per l'adozione di un provvedimento che riteneva sproporzionato rispetto alla prassi permissiva cui era stato abituato in quell'istituto ed in particolare il suo malanimo si era appuntato sul Magistrato che da più tempo in Trapani aveva contrastato l'attività di COSA NOSTRA e che non solo aveva promosso l'azione

Cr

ale per quel fatto specifico ma indagava anche nei suoi confronti per il reato
associativo a seguito del rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25. 2.1982, di cui si è
detto e di cui si parlerà specificamente anche tra breve.

parole pronunciate dallo AGATE nei confronti di CIACCIO MONTALTO dopo il
ndato di cattura predetto rivelano inequivocabilmente le sue intenzioni, ed il
rimento al fatto che sarebbe stato presto superato l'ostacolo sino ad allora
pposto dal MINORE appare chiaramente comprensibile alla luce dell'evoluzione
aveva avuto il contrasto tra le due fazioni di COSA NOSTRA, con
fermazione ormai quasi completa nell'ottobre del 1992 della fazione corleonese
RIINA, sicché era ormai questione imminente anche il regolamento definitivo dei
ti con il MINORE, al quale non poteva essere lasciato il controllo della "famiglia"
fiosa del capoluogo della provincia. E che le parole dello AGATE non
presentassero soltanto lo sfogo estemporaneo di una persona appena colpita da un
vvedimento restrittivo appare in primo luogo dimostrato dal fatto che ancora nel
embre di quell'anno, dopo che lo AGATE aveva avvisato il FERRO che il
NORE era stato eliminato, aveva anche detto a quest'ultimo che da lì a pochi
mi anche CIACCIO MONTALTO "se ne sarebbe andato".

L'attività giudiziaria ad ampio raggio condotta dal predetto Magistrato non poteva
n suscitare risentimenti e timori anche in altri esponenti di vertice di COSA
OSTRA, che pertanto poterono liberamente attivarsi dopo l'eliminazione del
NORE. Tra coloro che nutrivano tali sentimenti ostili nei confronti del
MONTALTO vi era anche MILAZZO Vincenzo, nei cui confronti il Magistrato

aveva indagari a seguito di un rapporto giudiziario del 25.2.1982 del Carabinieri di
anni, che riguardava anche tra gli altri MILAZZO Sebastiano, fratello di
enzo, BRUSCA Giovanni, AGATE Mariano e RIINA Giacomo, che il BRUSCA
i altri collaboratori escussi hanno indicato come persona legata a RIINA
atore, con il quale intercorreva anche da un lontano rapporto di parentela. Gli
si RIINA Giacomo e MILAZZO Sebastiano erano stati colpiti da ordine di cattura
sso da CIACCIO MONTALTO il 28.2.1982 per il reato associativo. In questa
azione non costituiva di certo una circostanza atta a far venire meno le ragioni di
detta e di timore nei confronti del Magistrato il fatto che questi fosse in procinto
trasferirsi presso la Procura della Repubblica di Firenze, perché ciò non era dovuto
era percepito all'esterno come un disimpegno del Magistrato dalla sua attività di
trasto al fenomeno mafioso, bensì era una prosecuzione di tale attività in altra
e in cui esistevano cospicui interessi di COSA NOSTRA, come è emerso dalle
dichiarazioni del teste SANTOMAURO e dei collaboranti summenzionati.

Qui le sollecitazioni del MILAZZO - cui il RIINA aveva assegnato un ruolo di
ruolo nel contrastare la fazione dei RIMI, avversa a quella corleonese, nel
fondamento di Alcamo, storicamente legato nelle vicende di COSA NOSTRA alla
provincia di Palermo prima ancora che a quella trapanese, - affinché il leader
assoluto di COSA NOSTRA autorizzasse l'uccisione del Magistrato. E proprio ad
epoca appena successiva alla scomparsa del MINORE risalgono i preparativi per
l'organizzazione dell'omicidio in esame di cui hanno saputo riferire il PATTI e
MILAZZO Francesco. Dalle dichiarazioni dei predetti è emerso il protagonismo in

organizzazione di MILAZZO Vincenzo, confermato anche dal BRUSCA, che MILAZZO aveva assidui rapporti proprio perché era stato incaricato dal A di affiancarlo nell'attività di contrasto ai RIMI. Ed il BRUSCA, che avrebbe almente dovuto partecipare anch'egli all'esecuzione dell'attentato al Magistrato, che riferito che la pistola mitragliatrice cal. 7,65 usata per l'occasione era stata ai consegnata al MILAZZO circa un mese prima dell'omicidio. In proposito re assai significativo rilevare che le indicazioni del BRUSCA circa la enienza dell'arma, e cioè la sua fabbricazione da parte di un artigiano di Catania e poi gli era stata regalata in duplice esemplare e con il munizionamento dal NTAPAOLA molto tempo prima - hanno trovato pieno riscontro 'accertamento compiuto dal perito balistico COMPAGNINI Domenico, che udienza del 19.12.1997 ha riferito che dall'esame dei reperti sequestrati in asione dell'omicidio per cui è processo era emerso che la pistola mitragliatrice .7,65 usata era stata costruita artigianalmente da PONARI Guglielmo di Catania. dalle dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco è altresì emerso il nvolgimento nell'organizzazione dell'attentato al Magistrato non solo di LAZZO Vincenzo ma anche di componenti dei mandamenti di Trapani e di izara. Questo dato è stato fornito in termini di certezza dal PATTI, il quale ha erito che circa 15-20 giorni prima dell'omicidio per cui è processo, per ordine del o "capofamiglia" di Marsala D'AMICO Vincenzo si mise a disposizione di ILAZZO Vincenzo, accompagnando lui ed altri quattro consociati, LEONE iovanni, BASTONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e PARISI Vito, i primi tre

“famiglia” di Mazara del Vallo e l'ultimo di quella di Paceco, a Valderice, so una vecchia abitazione ove trovarono il rappresentante della “famiglia” di Ani VIRGA Vincenzo, insieme a POLLINA Ignazio ed al nipote MAZARA . Nella circostanza vennero fatti degli appostamenti in attesa dell'arrivo del NTALTO, che aveva trasferito la sua abitazione in Valderice. Poiché il gistrato tardava ad arrivare, l'attentato era stato rimandato al giorno successivo, essere effettuato quando la vittima si recava a prendere il caffè in un bar sito nei assi del Palazzo di Giustizia di Trapani, come era sua abitudine ogni mattina. sto progetto venne poi abbandonato, verosimilmente per i notevoli rischi che sentava a causa della presenza di varie persone.

episodio riferito dal PATTI evidenzia, quindi, un intervento nell'omicidio del gistrato non solo di MILAZZO Vincenzo, ma anche di affiliati inseriti nel ndamento di Trapani ed in quello di Mazara e conferma così in modo significativo si trattava di un crimine commesso con il consenso e la partecipazione di almeno dei quattro mandamenti di Trapani, ed in particolare di quelli che già il FERRO va indicato come direttamente interessati all'eliminazione del Magistrato. gnificativo è anche il fatto che sia stato indicato come luogo dell'appostamento oprio Valderice, località nella quale il MONTALTO si era recato da poco ad itare dopo la separazione ed in cui sarebbe poi stato ucciso, una volta che si rificò che la vittima soleva tornare a casa in ora assai tarda e, quindi, occorreva tenderla sino a notte inoltrata. La mancata presenza del PATTI ai successivi

CV

ostamenti appare poi ben comprensibile dal momento che era venuto ormai meno
la funzione di far conoscere i luoghi a chi veniva da Alcamo e da Mazara.
ificative nello stesso senso appaiono però anche le dichiarazioni di MILAZZO
cesco, allorché ha riferito di un episodio verificatosi anteriormente a quello
cato dal PATTI, e cioè sul finire del 1982, quando ancora il Magistrato abitava
a casa di Trapani, sita nei pressi del Tribunale. Il suo rappresentante
CAMIELE Vito gli aveva infatti detto di mettersi a disposizione di affiliati che
ebbero venuti da fuori. In effetti si erano recate da lui quattro persone, alle quali
i aveva il compito di mostrare l'abitazione di Trapani del MONTALTO, così come
va fatto. Dei quattro MILAZZO Francesco ha ricordato con certezza MILAZZO
icenzo, mentre ha manifestato dei dubbi sulle altre persone, asserendo che credeva
ricordare che fossero LEONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e GANGITANO
drea, tutti della "famiglia" di Mazara del vallo. Nonostante l'incertezza
nifestata da MILAZZO Francesco, il cui scrupolo nel riferirla costituisce una
rova della mancanza di accanimento accusatorio da parte sua, appare tuttavia
avante il fatto che tutte e tre le persone indicate dal collaborante fossero inserite
la "famiglia" di Mazara, sicché - a prescindere dall'accertamento delle
responsabilità di ciascuno dei tre - appare poco probabile che egli abbia potuto avere
ricordo errato su tutti e tre i nomi indicati e che, quindi, non fosse stato presente a
ell'appuntamento nessun componente della "famiglia" di Mazara, circostanza
esta che appare poi ancor meno probabile ove si consideri che due delle tre persone

ette risultano aver preso parte successivamente all'appostamento in Valderice
patò dai PATTI, della cui autonomia rispetto al MILAZZO si è già detto.

vertanto, il dato emergente dall'accertamento delle causali dell'omicidio, che
nduce al coinvolgimento degli esponenti di vertice di almeno tre dei quattro
damenti di Trapani, trova piena conferma in quello che emerge dall'esame delle
lalità di organizzazione dell'omicidio, che vedono coinvolti dopo l'uccisione di
ò MINORE ed in epoca assai prossima all'esecuzione del delitto affiliati degli
si tre mandamenti summenzionati.

tali emergenze processualmente accertate occorre quindi muovere per verificare la
ponsabilità penale degli odierni imputati RIINA ed AGATE.

quanto concerne il primo deve innanzi tutto rilevarsi che tutti i collaboratori
ussi nel presente processo, e cioè non solo coloro che hanno riferito in ordine
omicidio per cui è processo, ma anche quelli che avevano comunque una
oscenza certa delle vicende di COSA NOSTRA per esservi stati inseriti, come
NCEMI, COCUZZA Salvatore, CONTORNO ed il MESSINA (non si vuole,
cece, far riferimento alle indicazioni rese da LITRICO Matteo, certamente estraneo
quel sodalizio criminale, pur essendone venuto a contatto, e per il quale può quindi
gittimamente dubitarsi della sua effettiva possibilità di avere notizie esatte sulle
cende in questione) hanno concordemente e univocamente indicato nel RIINA il
ader assoluto di questa organizzazione dopo la guerra di mafia del 1981-1982,
nza il consenso del quale non avrebbe certamente potuto essere eseguito un
nicidio del genere di quello per cui si procede, che interessando un personaggio

le Istituzioni avrebbe comportato inevitabilmente delle reazioni da parte dello Stato nei confronti di COSA NOSTRA non circoscritte alla provincia di Trapani. E oltre a tutti coloro che occupavano cariche di vertice in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani all'epoca dell'omicidio per cui è processo e di cui risulta accertato il coinvolgimento nell'attentato, a cominciare da MILAZZO Vincenzo, non poche persone inserite nella fazione vincente dei corleonesi ed avevano la fiducia del RIINA, sicché è impensabile che esse potessero commettere quel crimine senza averne il consenso. Ed in realtà dell'effettiva richiesta fatta da MILAZZO Vincenzo al RIINA dell'autorizzazione ad uccidere CIACCIO MONTALTO e dell'assenso prestato dal RIINA si ha significativa conferma dalle dichiarazioni del BRUSCA, sul punto assai qualificato a fornire tali indicazioni, data la sua vicinanza al RIINA ed i compiti da quest'ultimo affidatigli di affiancare il MILAZZO nel territorio di Alcamo che egli stava conducendo nel territorio di Alcamo. E lo stesso BRUSCA ha chiaramente riferito che il MILAZZO aveva ricevuto una delega in bianco dal RIINA per ciò che riguardava gli omicidi che dovevano essere commessi in territorio di Alcamo contro i RIMI ed i loro seguaci, mentre una tale delega non vi era per gli altri omicidi, e tanto meno per quelli c.d. eccellenti, per i quali, quindi, vi era un obbligo preventivo di autorizzazione.

oltre a tutto è stato anche accertato il personale interesse del RIINA all'uccisione del magistrato, le cui indagini ed i cui provvedimenti giudiziari avevano interessato anche componenti del sodalizio di COSA NOSTRA non trapanesi ed a lui

cr

colarmente vicini, come lo stesso BRUSCA e RIINA Giacomo, della sua stessa
"figlia" di Corleone e suo parente sia pure alla lontana.

, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità penale del RIINA in ordine a tutti
ti ascrittigli, a titolo di concorso morale per avere quanto meno rafforzato in
o decisivo l'altrui proposito omicidiario, che non avrebbe potuto essere attuato
a la sua autorizzazione.

analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda lo AGATE. Sulla base
e circostanza accertate di cui si è detto sopra, infatti, lo AGATE in primo luogo
tra i capimandamento che intorno al 1980 ebbero a decidere in sede di riunione
egiale l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, secondo le indicazioni in proposito
ite dal FERRO. All'epoca lo AGATE era in stato di libertà e rivestiva la carica di
omandamento di Mazara del Vallo secondo le concordi dichiarazioni dei
aboratori a suo tempo indicati. Dopo i provvedimenti restrittivi del febbraio 1982
ell'ottobre del 1982 che lo interessavano direttamente e di cui si è già detto lo
ATE aveva inequivocabilmente, in particolare dopo quest'ultimo, manifestato la
volontà omicidiaria nei confronti del Magistrato e la sua decisione di intervenire
sonalmente per rimuovere l'ostacolo costituito dall'opposizione del MINORE, che
eva sino ad allora impedito l'esecuzione di un omicidio già deliberato dagli organi
mpetenti di COSA NOSTRA. E che lo AGATE disponesse dell'autorità necessaria
ottenere quanto voleva risulta in modo certo dalle concordi dichiarazioni rese da
ti i collaboratori di giustizia escussi, i quali hanno evidenziato come questi fosse la
rsona del trapanese più vicina al RIINA e, quindi, maggiormente in grado di

accedere allo stesso, anche rispetto a MESSINA DENARO Francesco, che pure rivestiva una carica superiore, quale quella di rappresentante provinciale di Trapani. In proposito i difensori dell'imputato hanno rilevato che detti rapporti preferenziali tra il RIINA e lo AGATE si erano incrinati dopo una vicenda legata ad un traffico internazionale di droga emersa nell'ambito del processo nei confronti di MAFARA Francesco + 22, tra i quali lo AGATE, processo definito con sentenza definitiva di condanna anche a carico di quest'ultimo. Secondo tale prospettazione, che si fonda almeno in parte sulle dichiarazioni rese al riguardo da BRUSCA Giovanni, il RIINA si sarebbe lamentato di essere stato tenuto dallo AGATE fuori da tale traffico e di non essere stato, quindi, chiamato a dividerne gli utili ed avrebbe manifestato tale malcontento nei riguardi del suo pupillo non chiamandolo alla carica di rappresentante provinciale dopo l'estromissione del BUCCELLATO, che non aveva mostrato sufficiente energia nel contrastare gli avversari del RIINA nel trapanese. Deve però rilevarsi che le incertezze ed i contrasti in proposito manifestati dai vari collaboranti sul momento in cui venne chiamato il MESSINA DENARO alla carica di rappresentante provinciale non hanno consentito di acclarare se ciò si verificò prima o dopo il maggio del 1982, epoca dell'arresto dello AGATE, sicché non è possibile attribuire alla mancata nomina di quest'ultimo a tale carica valenza sintomatica di una volontà punitiva nei suoi confronti del RIINA, poiché l'eventuale stato di detenzione dello AGATE, protrattosi per vari anni, avrebbe potuto costituire la ragione della mancata nomina. In ogni caso dalle stesse dichiarazioni del BRUSCA è emerso che la vicenda predetta non aveva mai determinato un sostanziale

amento dei rapporti fiduciari sempre intercorsi tra il RIINA e lo AGATE, e
itui sempre un essenziale punto di riferimento e di sostegno per il primo nella
vincia trapanese.

conoscenza manifestata al FERRO dallo AGATE nel dicembre del 1982 circa la
pressione dei MINORE e l'imminente uccisione del Magistrato trova poi
indiscutibile conferma nella partecipazione di affiliati della "famiglia" dello
AGATE alla fase organizzativa dell'omicidio, così come si è accertato sulla base
le predette dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco. In proposito
pare evidente che tale partecipazione non avrebbe potuto avvenire senza il
assenso del vertice di tale "famiglia", ed è stato al riguardo accertato che il
presentante della "famiglia" di Mazara e dello stesso mandamento era all'epoca
l'omicidio del Magistrato lo AGATE. Vero è che questi era detenuto nel carcere di
trapani, sicché era sostituito nella gestione degli affari da MESSINA Francesco
eso "Mastro Ciccio", persona diversa da MESSINA DENARO Francesco, ma tutti
collaboratori escussi nel presente processo hanno riferito che il capo detenuto non
cadeva dalla sua carica durante la detenzione e doveva, quindi, essere informato
il sostituto su tutte le questioni di sua competenza ed a maggior ragione di quelle
più gravi, così come spettava a lui - salvo i casi di urgenza che nella fattispecie non
correvano, dato l'arco temporale in cui si organizzò l'omicidio per cui è processo -
prendere le decisioni su tutte le predette questioni. Né alcun dubbio sussiste, a
escindere dalle screditate dichiarazioni rese in proposito dallo SPATOLA e dal
ALCARA, che lo AGATE non solo fosse al corrente in tempi quasi reali di quanto

niva in COSA NOSTRA ma anche avesse la possibilità di trasmettere all'esterno proprie determinazioni. Dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G. menzionati e dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria all'epoca in servizio so la Casa Circondariale di Trapani è, infatti, emerso con evidenza che vi erano gravi irregolarità nella gestione del predetto Istituto e che ai detenuti appartenenti ad una selezionata cerchia criminale, e tra questi in primo luogo allo AGATE, erano consentite delle libertà del tutto incompatibili con il regime carcerario, tra cui quelle di avere colloqui anche con persone diverse dagli aventi diritto, persone i cui nomi non venivano neanche annotati nei prescritti registri dei colloqui; di fare telefonate all'esterno anche senza le prescritte autorizzazioni; di venire a contatto tra di loro anche se detenuti in sezioni diverse sia durante i colloqui sia durante gli allontanamenti dalle sezioni, che venivano consentiti al di là di ogni previsione regolamentare. Proprio contro tale sistematica violazione dei regolamenti carcerari il sottufficiale AMICO, di cui si è già detto, aveva inteso agire instaurando non appena possibile una diversa prassi più consona alle prescrizioni, ma tale sua pretesa aveva incontrato l'ostilità dei detenuti, espressasi anche nelle forme irrispettose sopra menzionate.

pare dunque evidente che in tale situazione - che venne attenzionata eccessivamente anche dall'A.G. - fossero assai facili per lo AGATE le comunicazioni con l'esterno e, quindi, il mantenimento di costanti contatti con la sua organizzazione, da cui apprendeva le necessarie informazioni, come quella dell'eliminazione del MINORE, ed alla quale trasmetteva le sue decisioni, come

e relative all'uccisione del MONTALTO ed alla messa a disposizione a tale fine
crimini della sua "famiglia" mafiosa.

rescindere, quindi, dalla competenza dei componenti della commissione
provinciale di Trapani, costituita da tutti i capimandamento a deliberare l'uccisione di
Magistrato - competenza da tutti i collaboratori affermata, anche se il BRUSCA
in modo più equivoco sostenuto che se pure questa era la regola egli non poteva
ritenere che fosse stata rispettata in occasione dell'uccisione del MONTALTO, di
doveva essere comunque informato per il necessario consenso oltre al RIINA ed a
L'AZZO Vincenzo anche il capo del mandamento nel cui territorio veniva
ammesso il crimine - la prova della presenza di uomini della "famiglia" dello
AGATE all'organizzazione dell'omicidio del Magistrato, anche se non nella fase
esecutiva, legandosi con la manifestazione, pure accertata, della volontà omicidiaria
lo stesso espressa ne costituisce un inequivocabile riscontro, perché tutte le
dette indicazioni sono convergenti sul ruolo di mandante avuto dallo AGATE, e
è sull'impulso e sul consenso dallo stesso prestato alla deliberazione di uccidere
MAGGIORINO MONTALTO. Va, pertanto, affermata la penale responsabilità in ordine a
tutti i reati ascrittigli dello AGATE a titolo di concorso morale, per avere egli
determinato e comunque rafforzato il proposito omicidiario in danno del Magistrato,
cui derivò l'esecuzione dei crimini in esame.

I reati ascritti al RIINA ed allo AGATE vanno unificati col vincolo della
continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso nell'ambito del quale
sono stati posti in essere.

delo sesto. Le posizioni di MESSINA e ASARO

quanto concerne gli imputati MESSINA Antonio e ASARO Mariano, gli elementi processuali a loro carico sono costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni di SPATOLA e del CALCARA e, per il solo ASARO, anche da quelle della PPELLO. Sono state però già rilevate sopra le molteplici ragioni per le quali non ritenersi non affidabili e prive di reciproca autonomia le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sia quando in linea generale hanno riferito della struttura e dell'organigramma di COSA NOSTRA sulla base di un asserito loro riferimento all'interno di tale sodalizio in realtà insussistente, sia quando hanno più specificamente reso dichiarazioni sui fatti criminosi per cui è processo sul presupposto di conoscenze indirette ricevute da consociati.

Si deve inoltre rilevarsi che tali dichiarazioni non solo sono apparse a questa Corte in mancanza del requisito della intrinseca attendibilità e di qualsiasi significativo riscontro esterno ma anche sono state smentite dalle altre emergenze processuali, avendo concluso tutti i collaboratori esaminati che il MESSINA potesse svolgere il ruolo di intermediario tra lo AGATE e i referenti esterni di COSA NOSTRA in relazione ad una vicenda così delicata come l'omicidio di un Magistrato, non essendo il MESSINA organicamente inserito in quel sodalizio.

Di conseguenza, impone, pertanto, l'assoluzione del MESSINA da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

cr

ogni considerazione valgono per lo ASARO, per il quale lo stesso P.M. ha
esto l'assoluzione dall'imputazione relativa all'omicidio del MONTALTO,
o che le dichiarazioni rese da SPATOLA, CALCARA e FILIPPELLO circa
lizzazione per il predetto omicidio dell'arma che il L'ALA avrebbe dato in
tito all'imputato costituiscono il frutto di mere illazioni dei dichiaranti
menzionati, che a loro volta avrebbero basato le loro deduzioni su sospetti dello
so L'ALA - che ovviamente non poteva conoscere particolari di quell'omicidio,
ndo in contrasto con il gruppo di COSA NOSTRA che lo aveva organizzato - e il
LCARA anche su confidenze del MESSINA, di cui si è accertata l'estraneità al
o criminoso.

nneno può essere accolta però la richiesta del P.M. di condanna dello ASARO
la detenzione ed il porto illegali della pistola che il L'ALA avrebbe fornito a
est'ultimo, poiché - oltre alle perplessità in ordine all'accertamento di questo
sodio, riferito in termini assai generici dallo SPATOLA e dalla FILIPPELLO ed in
mini assai poco plausibili dal CALCARA, che ha parlato di un'arma a tamburo "P
", che è invece una pistola semiautomatica - deve anche rilevarsi che i fatti
ntestati allo ASARO riguardano non già la detenzione ed il porto illegali di una
alsiasi arma, bensì di quella usata per l'omicidio del Magistrato ed in atti non vi è
cun elemento certo che dimostri tale circostanza.

CR

PARTE TERZA

TITOLO PRIMO. LE PENE PRINCIPALI

quanto concerne gli imputati RIINA Salvatore e AGATE Mariano, dei quali si è
nuta la penale responsabilità per tutti i reati loro ascritti, nessuno dei criteri di
utazione della pena giustifica la concessione delle attenuanti generiche e la
seguente riduzione della pena edittale prevista.

invero, **i fatti delittuosi** posti in essere dagli imputati sono di **eccezionale gravità**,
per **le modalità dell'esecuzione**, in cui si è dispiegata l'efficienza organizzativa
to il profilo militare della più pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso
erante sul territorio nazionale, in grado di disporre anche di un controllo del
ritorio regionale tale da poter preparare, organizzare ed eseguire un attentato così
atante; sia per la **particolare entità del danno arrecato**, consistito nell'uccisione
un valoroso funzionario dello Stato, danno cui va aggiunto anche il notevole
arme sociale provocato dalla commissione di tale efferato omicidio, idoneo ad
generare nella popolazione dei territori maggiormente interessati dal fenomeno
afioso un diffuso senso di intimidazione e di insicurezza per la propria incolumità,
ntimenti questi cui spesso si accompagna una generale sfiducia nelle pubbliche
ituzioni; sia ancora per la **particolare intensità del dolo**, avendo gli imputati agito
n la piena consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro
tività ed avendo avuto tutto il tempo di riflettere sulla portata delle loro azioni ed

tualmente di recedere, adoperandosi attivamente per evitare il verificarsi
evento.

anche la **personalità degli imputati**, connotata da una spiccata propensione a
acquiescere, dimostra l'inapplicabilità nei loro confronti delle attenuanti generiche,
si considerino i **moventi particolarmente abietti dell'omicidio**, caratterizzati da
voluntà di vendetta nei confronti del predetto funzionario dello Stato, colpevole solo
per avere svolto con grande tenacia ed impegno i propri doveri istituzionali; **la
condotta di vita degli imputati**, organicamente inseriti, anche al di là dei loro
precedenti penali e giudiziari, pur assai gravi, nella predetta organizzazione
criminale, nella quale rivestivano ruoli di preminenza; **la condotta susseguente al
reato**, contrassegnata dalla prosecuzione in modo intenso nell'illecita attività
associativa anche dopo tale crimine.

Per informare la giustizia appare, pertanto, determinare nell'ergastolo la pena da
infliggere per il più grave delitto di omicidio a RIINA Salvatore ed AGATE Mariano.

cr

**TITOLO SECONDO. Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali
condanne. Ulteriori statuizioni**

agrafo I. Le pene accessorie

la condanna all'ergastolo conseguono per il RIINA e lo AGATE le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., l'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi dell'art. 34 c.p..

Insegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Mattino della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.

cr

Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne

All'affermazione di penale responsabilità degli imputati predetti consegue per legge ex art. 535 c.p.p. anche la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno anche quella al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare.

Va, inoltre, disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio, trattandosi di cose che servirono o furono comunque destinate alla commissione dei reati per cui si procede.

CV

Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni

Ai sensi dell'art. 544, 3° co. c.p.p. va fissato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni che rende particolarmente complessa la stesura della motivazione.

Durante il termine predetto di giorni novanta vanno sospesi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p., i termini di custodia cautelare.

CR

TOLO-TERZO. LE STATUZIONI CIVILI

fermazione della penale responsabilità del RIINA e dello AGATE per il fatto
liario consegue anche la loro condanna in solido al risarcimento dei danni
ti da tale fatto delittuoso alle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei
tri, in persona del suo Presidente pro tempore, nonché Ministero di Grazia e
izia, in persona del Ministro pro tempore.

esistenza del danno predetto appare certa nelle sue componenti patrimoniale e
le, ma il medesimo danno non può essere allo stato quantificato, non essendo
forniti gli elementi certi necessari per la sua determinazione, sicché la relativa
dazione va rimessa alla separata sede civile.

edetti imputati devono essere, altresì, condannati in solido alla rifusione delle
e processuali in favore delle predette parti civili, di cui i difensori hanno chiesto
liquidazione in via equitativa e che appare opportuno determinare in lire
milionicinquecentomila per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A..

CV

INDICE

INTRODUZIONE. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pag. 1

PARTE PRIMA. ELEMENTI FONDAMENTALI DI PROVA DEL
PRESENTI PROCEDIMENTO. CRITERI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO PRIMO

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'art. 192 del codice di procedura

legale: i principi generali.

Paragrafo I.	Pagg. 2 - 5
Paragrafo II.	Pagg. 5 - 19
Paragrafo III.	Pagg. 19-21

CAPITOLO SECONDO

I collaboratori nel presente processo

CALCARA Vincenzo	Pagg. 22- 31
SPATOLA Rosario	Pagg. 32 -38
FERRO Giuseppe	Pagg. 39 - 42
SINACORI Vincenzo	Pagg. 43 -44
PATTI Antonio	Pagg. 45-46
MILAZZO Francesco	Pagg. 47-48
BRUSCA Giovanni	Pagg. 49- 51
MESSINA Leonardo	Pagg. 52 - 54

CAPITOLO TERZO

11

art. 192 del codice di procedura penale: i riscontri

ragrafo I.	Pagg. 55- 56
ragrafo II.	Pagg. 56- 57
ragrafo III.	Pagg. 57-60
ragrafo IV.	Pagg. 60-62
ragrafo V.	Pag. 63

OK

RTE SECONDA

- PITOLO Primo: Il Fatto Pagg. 64- 66
- PITOLO Secondo: Gli esiti investigativi Pagg. 67- 69
- PITOLO Terzo: Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la
ifica della validità probatoria delle propalazioni sull'episodio di SPATOLA,
JPPELLO e CALCARA Pagg. 70 - 77
- PITOLO Quarto : I moventi dell'omicidio Pagg. 78 - 87
- PITOLO Quinto: La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di
ACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE Pagg. 88 - 102
- PITOLO Sesto: Le posizioni di MESSINA e ASARO Pagg. 103- 104

CV

TE TERZA.

TITOLO Primo. Le pene principali

Pagg. 105-106

TITOLO Secondo. Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali alle

condanne. Ulteriori statuizioni

Paragrafo I. Le pene accessorie

Pag. 107

Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne

Pag. 108

Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni

Pag. 109

TITOLO Terzo. Le statuizioni civili

Pag. 110

CR

IN NOVE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA

visti gli artt. 530, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 541 cpp

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano colpevoli dei reati loro ascritti, unificati con il vincolo della continuazione,

CONDANNA

i predetti imputati alla pena dell'ergastolo, nonchè al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare.

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori.

DISPONE

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pubblicazione sui

Cr

giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", a cura della Cancelleria ed a spese dei predetti condannati.

CONDANNA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché alla refusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) per onorario difensivo, oltre Iva e Cpa.

ASSOLVE

MESSINA Antonio Salvatore e ASARO Mariano dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto.

ORDINA

l'immediata scarcerazione di MESSINA, Antonio Salvatore e ASARO Mariano, se non detenuti per altra causa.

ORDINA

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni.

W

DISPOSITIVO

ICE

CR

CR

ORDINA

sospendersi, ai sensi dell'art. 304/1 co. lettera c) cpp, i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

Caltanissetta, 12 giugno 1998

IL PRESIDENTE *estensore*

Dott. Carmelo Zuccaro

Carmelo Zuccaro

ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

Avv. Giuseppe D'Amico
via Liquidazione
Spinali 100

REGISTRATO A CALTANISSETTA
il 12 SET. 1998

2003 Mod. 141
Spette lire *830000* all'art. *10784* mod. *9*

IL DIRETTORE REGGENTE
(*Maria Grazia Palmontu*)



AB. 1001
L. 1001
Esp. 1000
P.P.
S.P.
Tr. 1000
Cal. 1000
mult. 1000
C.
A.
I.
Totale lire *830000*